

16/6/2016  
V.C. M.C. RAS...  
S...  
Ordinanza N. 2016/1391



## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, copia conforme dell' Ordinanza N. 2016/1391, emessa in data 28-05-2016 e depositata in Cancelleria in data 07-06-2016, relativo a RIINA SALVATORE, ai seguenti destinatari:

- Procura Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello di BOLOGNA per comunicazione ai sensi art. 153 - 666 C.P.P.
- Ufficio di Sorveglianza di REGGIO NELL'EMILIA per quanto di competenza
- per la notifica TRAMITE PEC  
all'avv. CIANFERONI LUCA - VIA PIER CAPPONI, 93 - FIRENZE
- Casa Reclusione di PARMA STRADA BURLA 59  
per la notifica a RIINA SALVATORE

BOLOGNA, 07-06-2016

IL CANCELLIERE

Il Funzionario  
D.ssa Maria Tiso

>



## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

### IL TRIBUNALE

Il giorno 20.5.2016 in Bologna si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. RAFFA Franco

Dott. DE MEO Paolo

Dott. ssa ROSSI Donatella

" TOMASSINI Irene

Presidente

Giudice relatore

Esperto

Esperto

con la partecipazione del dott. CHIAPPONI Gianluca Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna e del Difensore per deliberare sul procedimento di *istanza di differimento dell'esecuzione della pena ex artt. 147 n. 3 c.p. o differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter co. 1 ter L. Ord. Pen.*, presentata da RIINA Salvatore, nato a Corleone (PA) il 16.11.1930, attualmente detenuto presso la Casa Reclusione di PARMA, con fine pena MAI, in espiazione delle seguenti condanne:

1. Sent. Corte di Assise di Appello di Palermo in data 14.11.1992;
2. Sent. Corte di Assise di Appello di Palermo in data 17.02.1998;
3. Sent. Corte di Assise di Appello di Palermo in data 14.07.1999;
4. Sent. Corte di Assise di Appello di Palermo in data 28.10.1998 ora in provvedimento di cumulo emesso dalla Corte di Assise di Appello Palermo in data 17.04.2000;
5. Sent. Corte di Assise di Appello di Palermo in data 18.02.1998;
6. Sent. Corte di Appello di Palermo in data 03.02.2000;
7. Sent. Corte di Assise di Appello di Palermo in data 18.03.2000;
8. Sent. Corte di Assise di Appello di Palermo in data 27.11.2000;
9. Sent. Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria in data 13.12.2001;
10. Sent. Tribunale di Palermo in data 18.03.1997;
11. Sent. Corte di Assise di Appello di Caltanissetta in data 08.03.2003;
12. Sent. Corte di Assise di Appello di Palermo in data 25.01.2002;
13. Sent. Corte di Assise di Appello di Palermo in data 29.03.2000;
14. Sent. Corte di Assise di Appello di Palermo in data 21.12.2004;
15. Sent. Corte di Assise di Appello di Palermo in data 13.12.2002;
16. Sent. Corte di Assise di Appello di Palermo in data 08.11.2004;
17. Sent. Corte di Appello di Palermo in data 24.10.2001;
18. Sent. Corte di Assise di Appello di Palermo in data 10.02.2005;
19. Sent. Corte di Assise di Appello di Palermo in data 20.11.2003;
20. Sent. Corte di Assise di Appello di Firenze in data 13.02.2001;
21. Sent. Corte di Assise di Appello di Palermo in data 24.06.2008;
22. Sent. Corte di Assise di Appello di Caltanissetta in data 24.06.2002;
23. Sent. Corte di Assise di Appello di Caltanissetta in data 22.05.2002;
24. Provv. cumulo emesso dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani in data 8.11.2005;
25. Sent. GUP presso il Tribunale di Palermo in data 30.03.2006;
26. Sent. Corte di Appello di Palermo in data 21.11.2003;
27. Sent. Corte di Assise di Appello di Napoli in data 06.04.2009;
28. Sent. Corte di Assise di Appello di Palermo in data 25.10.2006;
29. Sent. Corte di Assise di Appello di Palermo in data 06.12.2007;
30. Sent. Corte di Assise di Appello di Palermo in data 10.01.2005;
31. Sent. Corte di Assise di Appello di Palermo in data 15.06.2012;
32. Sent. Corte di Assise di Appello di Palermo in data 15.03.2011;
33. Provv. Cumulo emesso dalla Proc. Gen. Rep. presso Corte di Appello di Catania il 17.01.2014;

per i delitti di plurimi omicidi, strage, sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravati dal metodo e finalità mafiose, associazione per delinquere di stampo mafioso e altro.

*udita* la relazione del giudice designato, esaminati gli atti e sentite le conclusioni delle parti;

Lette le relazioni sanitarie del 15.12.2015, del 19.12.2015 e del 6.4.2016 acquisite agli atti;

### OSSERVA

È fatto noto e pacifico che Salvatore Riina sia affetto da plurime patologie che interessano vari organi, in particolare cuore e reni, con sindrome parkinsoniana in vasculopatia cerebrale cronica.

Dalle relazioni sanitarie acquisite agli atti risulta però che la complessiva situazione dell'istante, soggetto di età avanzata, non rientri nella fattispecie contemplata dall'art. 146 c.p. - *rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena*, che, al numero 3), dispone che il condannato si trovi "in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, ... .., ai trattamenti disponibili e alle terapie curative". In nessuna delle tre citate relazioni si afferma infatti che le pur gravi condizioni di salute del detenuto siano tali da rendere inefficace qualsiasi tipo di cura. Al contrario le stesse danno conto dei numerosi ed articolati interventi terapeutici ai quali lo stesso è sottoposto nel C.D.T. nel quale è ristretto, unitamente ad un costante ed attento monitoraggio delle sue condizioni, che ha portato anche a vari ricoveri ex art. 11 L. Ord. Pen. presso l'Azienda ospedaliero Universitaria di Parma, ove il detenuto si trova anche all'attualità.

Occorre quindi verificare se l'odierna istanza possa essere accolta in base al successivo art. 147 c.p. - *rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena* - a mente del quale può essere disposto il differimento dell'esecuzione della pena qualora la gravità della malattia determini una situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione, e cioè che tale stato renda impossibile o eccessivamente difficoltoso il ricorso ai trattamenti sanitari necessari a fronteggiare adeguatamente i danni o i pericoli che la malattia stessa produce, pur tenendo conto delle possibilità offerte, anche in costanza del regime detentivo, di attuare gli interventi diagnostici e terapeutici richiesti dalle circostanze o mediante il servizio sanitario di cui ciascun istituto deve essere obbligatoriamente dotato, ovvero mediante il ricovero in centri clinici dell'amministrazione penitenziaria, ovvero ancora mediante il ricovero in luoghi esterni di cura ai sensi del sopra citato art. 11.

Ulteriore elemento da prendere in considerazione è costituito dal fatto che l'infermità fisica, oltre a menomare in misura rilevante la salute del detenuto e a non poter essere adeguatamente curata presso i centri clinici carcerari o con l'eventuale trasferimento in ambienti sanitari esterni, raggiunga un livello tale da collidere con il senso di umanità che sempre deve connotare la pena e con il principio di tutela della salute, entrambi valori di rilievo costituzionale (art. 27, co. 3 e 32 Cost.).

Nel caso di specie le patologie dalle quali è affetto Salvatore Riina appaiono allo stato attuale trattabili in modo idoneo anche in ambiente carcerario. Dalle relazioni e dalla documentazione sanitaria emerge infatti quanto segue:

- la duplice neoplasia al rene destro è rimasta invariata dal dicembre 2014 (data della scoperta) al novembre 2015, con consequenziale indicazione a proseguire il monitoraggio in assenza di condizioni urologiche urgenti e del rifiuto del paziente a trattamenti locali della lesione (visita del 28.8.2015 presso U.O. Oncologia Az. Osp. Parma, sul punto la difesa ha addotto la materiale impossibilità dell'intervento chirurgico, date le complessive condizioni cliniche del detenuto);
- in merito alla situazione neurologica e fisiatica, il detenuto, a seguito dei cicli di FKT prescritti, aveva ottenuto un buon recupero funzionale del cammino, con compimento autonomo dei passaggi posturali e deambulazione con *rollator* e consequenziale declaratoria di non necessità di utilizzo di materasso antidecubito, mentre nell'ultima visita di controllo fisiatica, il 12.12.2015, è risultato non più autonomo nel passaggio letto - carrozzina, nonché in difficoltà nel compiere modificazioni posturali autonome una volta a letto, con rischio di decubito: venivano quindi prescritti materasso antidecubito ed ulteriori sedute di FKT, attualmente lo stesso si trova allettato con materasso antidecubito presso il locale nosocomio, ove assume la posizione seduta a letto durante i pasti, che ha ripreso a consumare in modo autonomo, seppur con dieta frullata, ed è stato sottoposto ad un breve ciclo riabilitativo, durante il quale si è stabilito che è in grado di mantenere la postura seduta. Viene attualmente descritto dai sanitari in condizioni generali stazionarie, in assenza di fenomeni di acuzie. Nell'ultima delle relazioni citate i medici sottolineano che si tratta di un paziente comunque fragile, affetto da numerose patologie croniche e pertanto passibile di repentini cambiamenti della condizioni generali;

- la patologia cardiaca, in condizione di **stabilità clinica** fino alla visita dello scorso **14.10.2015**, ha manifestato un episodio di aggravamento lo scorso **13.12.2015**, quando il soggetto è stato ricoverato al Pronto Soccorso di Parma, e successivamente nel padiglione penitenziario del medesimo Ospedale, ove ancora oggi si trova. I sanitari dell'Istituto Penitenziario di Parma rappresentano quindi il rischio di eventi cardiovascolari infausti e non sempre prevedibili, nonostante la grande attenzione clinica riservata al detenuto.

Alla luce di quanto sopra Salvatore Riina risulta sottoposto a un continuo monitoraggio clinico, strumentale ed ematochimico specialistico, con condizioni cliniche tendenzialmente stabili, seppur non prive di episodi critici manifestatisi nell'ultimo anno, quanto agli aspetti cardiaci e della mobilità, in seguito ai quali si è sempre provveduto, come si sta ancora oggi provvedendo, con tempestivi ricoveri presso il citato Ospedale.

Quanto al paventato rischio di *eventi cardiovascolari infausti e non sempre prevedibili*, è doveroso evidenziare che si tratta di un rischio connaturato alle patologie e all'avanzata età del detenuto, e comunque imminente anche in relazione a persone non detenute, essendo sempre necessario, in tali ipotesi, procedere a chiamata in emergenza del soccorso pubblico con i tempi di attesa cui è sottoposto qualsivoglia cittadino affetto da tali patologie. Né a parere di questo Collegio tale circostanza può essere ritenuta di per sé sola idonea a qualificare lo stato detentivo come privo del *senso di umanità* costituzionalmente richiesto, trattandosi al contrario di una mera *condizione di natura*, comune quindi a tutti gli appartenenti al consesso umano, ed in quanto tale *neutra* ai fini della validità del trattamento e della detenzione. In definitiva, non pare normativamente e costituzionalmente ipotizzabile, sulla base di un'attenta lettura dell'art. 27 Cost. e del diritto vivente ad esso relativo, un'interpretazione di tale *senso di umanità* che porti a postulare l'esistenza di un vero e proprio diritto a spingersi al di fuori dal carcere.

Deve inoltre sottolinearsi che presso gli Istituti Penitenziari di Parma è sempre reperibile un medico, quindi un professionista in grado di comprendere la gravità dell'evento infausto e di attivarsi nel modo più efficace e nei tempi più celeri, ciò che si è infatti prontamente verificato in occasione dei vari episodi critici che hanno portato il detenuto ad essere ricoverato d'urgenza, con ricovero tuttora in corso.

Sulla complessa situazione sanitaria appena sopra descritta, e gestita dall'Amministrazione Penitenziaria con le idonee modalità sopra rappresentate, deve inoltre essere effettuato il necessario *giudizio di bilanciamento* con le esigenze di sicurezza ed incolumità pubblica in relazione alla pericolosità del soggetto richiedente la misura alternativa, ciò che viene sottolineato dalla stessa difesa del condannato alle pagg. 2 e 3 del Ricorso pervenuto all'Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia il 15.12.2015, laddove si cita la Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, 12.2.2001, Passafini, a mente della quale, segnala l'illustre difensore, "*è determinante l'accertamento della sussistenza di circostanze eccezionali, tali da imporre l'inderogabilità dell'esecuzione stessa ovvero da contrastare con la possibilità di renderla meno affittiva, ricorrendone le condizioni di legge, mediante la detenzione domiciliare*".

Ebbene, nel caso di specie tali *circostanze eccezionali* senza dubbio ricorrono.

Sul punto riveste importanza centrale il notevolissimo spessore criminale di Salvatore Riina, che risulta aver ricoperto e ricoprire tuttora la posizione di *vertice assoluto* dell'organizzazione criminale siciliana denominata *Cosa Nostra*, risultando fra l'altro a capo della c.d. *Commissione Provinciale* (organismo a suo tempo dallo stesso ideato e messo in atto al fine di accentrare e meglio gestire il - proprio - potere all'interno dell'organizzazione), come tale condannato a plurimi ergastoli per una serie innumerevole di delitti di rilevantissima gravità, quali omicidi aggravati e stragi, aventi come obbiettivo non solo singole persone fisiche e patrimoni, ma addirittura lo Stato e le sue Istituzioni complessivamente intese.

Il detenuto è quindi portatore di un altissimo tasso di pericolosità, anche in considerazione del fatto che, nonostante la lunga detenzione del suo capo, l'organizzazione mafiosa *Cosa Nostra* risulta ancora pienamente operante e temuta, risultando ad oggi guidata dal latitante **Matteo Messina Denaro**, a sua volta *boss* di primissimo piano e risultato in molteplici indagini come legatissimo al RIINA. Né il detenuto ha sinora fatto mai registrare effettivi e concreti segnali di dissociazione dalle sue condotte delittuose e dalla sua stessa appartenenza al sodalizio criminale - con il quale ha continuato piuttosto a comunicare durante la detenzione, prima per mezzo dei due figli, in tempi recenti insolitamente molto attivi nel rilasciare interviste, e successivamente dai tre nipoti, figli della sorella. A ciò si aggiunga che appena nel 2013 ha riportato l'ennesima condanna per minacce rivolte a personale della polizia penitenziaria e alla magistratura.

Per i motivi sopra esposti è stato rinnovato in tempi recentissimi il decreto di applicazione del regime di carcerazione di cui all'art. 41 bis L. Ord. Pen., in data **22.11.2015**.



Da tutto quanto sopra esposto consegue necessariamente un giudizio di altissima pericolosità dell'istante e l'impossibilità di effettuare una prognosi di assenza di pericolo di recidiva, anche in considerazione del fatto che per la commissione di delitti della stessa indole di quelli per i quali il soggetto è stato condannato non è assolutamente necessaria la prestanza fisica, potendosi un mandato omicidiario disporre anche tramite meri segni del capo (peraltro non sempre eliminabili né decifrabili, neppure dalle forze dell'ordine deputate ai controlli). Sul punto deve inoltre evidenziarsi che Salvatore Riina è tuttora imputato in importanti procedimenti ancora pendenti, e che non è possibile in alcun modo escludere un suo intervento sui testimoni, sugli altri coimputati o addirittura sulle autorità giudiziarie competenti.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, a parere di questo Collegio l'odierna istanza deve essere rigettata per difetto dei presupposti normativi richiesti: anche nelle attuali condizioni di salute del soggetto, il ricovero ai sensi dell'art. 11 L. Ord. Pen. - unitamente all'articolato complesso di misure sanitarie precedentemente adottate all'interno del C.D.T. di Parma - è infatti risultato rimedio idoneo a prevenire il verificarsi di danni maggiori, e a curare la salute dell'istante in ambito ospedaliero, finché i sanitari preposti non riterranno che lo stesso possa essere nuovamente tradotto in Istituto.

A tal proposito si sottolinea infine che le deficienze strutturali del carcere lamentate dalla difesa, pur non rilevanti ai fini del decidere in questa sede, relative alla necessità del condannato di avere a disposizione un particolare letto rialzabile, che per le sue misure non si riuscirebbe materialmente a far entrare nella camera di detenzione, qualora effettivamente riscontrate dalla Direzione dell'Istituto Penitenziario dovranno essere ovviate nel più breve tempo possibile, dal momento che lo stesso potrebbe fare rientro dall'Ospedale in ogni momento, e che non può assolutamente ammettersi che la mera assenza delle condizioni materiali di cura possa assurgere a possibile causa della scarcerazione di un soggetto di tale risaputo spessore criminale.

P. Q. M.

visti gli artt. 146, 147 c.p., 47 ter co. 1 ter e 70 L. Ord. Pen. e 666, 678 e 684 c.p.p.;  
acquisito il parere del Procuratore Generale

**RIGETTA**

tutte le istanze presentate da RIINA Salvatore, come sopra generalizzato

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Bologna, 20.5.2016

IL MAGISTRATO ESTENSORE  
Paolo De Meo



IL PRESIDENTE  
Franco Raffa



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
anni ..... 7 GIU. 2016 .....

Il Funzionario  
Dr.ssa Maria Tiso



Per copia conforme all'originale  
Bologna, LI ..... 7 GIU. 2016 .....

Il Funzionario  
Dr.ssa Maria Tiso